

LINEE GUIDA
PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO LISTINI PREZZI, PREVENTIVI/OFFERTE
(Allegato alla deliberazione di Giunta n. 2.12.2003)

Art.1

Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona è istituito il “Servizio di deposito listini prezzi, preventivi e offerte”, per il deposito, presso l’Ufficio Prezzi, di listini dei prezzi praticati dalle aziende e dei preventivi/offerte presentate dalle imprese che effettuano opere non standardizzate per le quali non viene redatto un listino prezzi, depositati a fini informativi e per ogni uso previsto dalle norme vigenti.

Art. 2

Il deposito dei listini preventivi/offerte è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicistici: la copia in originale rimarrà agli atti della Camera di Commercio.

La Camera di Commercio non si assume alcuna responsabilità sul contenuto degli stessi.

Art. 3

Il deposito di un listino, preventivo/offerta va effettuato mediante lettera indirizzata all’Ufficio Prezzi della Camera di Commercio, anche su fac-simile predisposto dall’Ufficio, firmata da un legale rappresentante, con la quale la ditta depositante dichiara di essere a conoscenza delle norme riportate nel presente atto.

Art. 4

La Camera di Commercio, in qualità di Amministrazione depositaria, non effettua alcuna valutazione di merito in ordine ai prezzi depositati.

Le responsabilità della determinazione dei prezzi, pertanto, ricade esclusivamente in capo alle ditte depositanti.

Art. 5

Il listino, preventivo/offerta, presentato almeno in duplice copia, deve essere redatto su carta intestata della ditta, firmata da un legale rappresentante, dalla quale risulti l’iscrizione alla Camera di Commercio di Cremona ed il regolare pagamento del diritto annuale.

Il listino deve avere tutte le pagine numerate in ordine progressivo, timbrate, firmata in originale da un legale rappresentante e rilegate anche con punti metallici. L’ufficio procederà ad apporre il timbro camerale in modo da rendere impossibile alcuna manomissione nell’ordine delle pagine.

Art. 6

Il listino, preventivo/offerta deve essere in vigore all’atto del deposito e riportare le date di validità dello stesso.

Qualora non sia prevista una data di scadenza, dovrà essere espressamente indicato che il listino, preventivo/offerta, rimarrà in vigore fino al successivo deposito.

Art. 7

L’ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni di cui sopra provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza, a munire le copie del listino di visto di deposito.

Art. 8

Una copia del listino, preventivo/offerta, munita di visto di deposito viene conservata agli atti della Camera di Commercio di Cremona per consentirne la consultazione a chiunque ne abbia interesse nel rispetto delle norme che regolano l’accesso ai documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni; almeno una copia del listino, preventivo/offerta, munita di visto di deposito viene consegnata all’impresa presentatrice dell’istanza previa corresponsione di un diritto di segreteria fissato con provvedimento della Giunta Camerale.

Art. 9

Il deposito di listini, preventivo/offerta e la richiesta di copie degli stessi sono soggetti al pagamento dei diritti camerale e alle norme sul bollo.

Art. 10

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte il presente atto qualora norme e disposizioni intervengano a disciplinare la materia.

Art. 11

Copia del presente atto dovrà essere consegnata, a cura dell’Ufficio Prezzi, alle ditte che intendono effettuare il deposito di listini prezzi, preventivi/offerte.